

STATUTO

Art. 1)

Denominazione, Sede e durata

E' costituita l'Associazione riconosciuta denominata CASA DI RIPOSO "ELEONORA D'ARBOREA" - ENTE DEL TERZO SETTORE o, in forma abbreviata, CASA DI RIPOSO "ELEONORA D'ARBOREA" - ETS, ente morale riconosciuto con Regio Decreto del 18 agosto 1899.

L'Associazione ha sede in Comune di Oristano, nella Via Vandalino Casu n. 101, presso i locali appositamente costruiti dal compianto benefattore.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Essa svolge la propria attività con le regole sotto riportate e nell'ambito della Regione Sardegna.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2)

Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione, apartitica, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, provvedendo ad accogliere anziani e inabili, ad operare per il bene comune, nei limiti e nelle forme consentite dalla legge, e secondo

l'intendimento dei benefattori che hanno provveduto a costruirla ed ampliarla.

L'associazione si propone di accogliere e assistere nella propria sede persone anziane e/o inabili di entrambi i sessi, di favorire l'aggregazione degli stessi e stimolarne ogni tipo di relazione sociale. Tale attività potrà essere gestita, in proprio o in nome e per conto di pubbliche amministrazioni mediante la stipula di apposite convenzioni.

In particolare, l'Associazione può esercitare, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale quali previste al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed in particolare quelle previste dai seguenti punti:

a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'organo d'amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio, nella relazione di missione e nel bilancio sociale, ove presenti ai sensi di legge.

L'Associazione può promuovere, finanziare e partecipare a consorzi, reti di imprese, società cooperative anche di tipo sociale, start up anche a carattere sociale, incubatori e progetti di ricerca, di innovazione e sviluppo locale, regionale, nazionale ed europeo.

Le attività di interesse generale e le attività diverse po-

tranno essere gestite in proprio o in nome e per conto di pubbliche amministrazioni mediante la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione promuove la cultura del volontariato, attraverso apposite iniziative da svolgere anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato territoriali e di altri enti del terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e diffusione.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di quanto sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3)

	Associati	
	Il termine associati indica le persone che, condividendo i	
	principi emergenti dal presente statuto, collaborano attiva-	
	mente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzio-	
	nale e all'esercizio delle attività che ne sono	
	l'esplicazione.	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che suc-	
	cessivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte	
	con deliberazione dell'organo amministrativo.	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confron-	
	ti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio	
	generale della democraticità della struttura e dell'assenza di	
	discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito,	
	collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti	
	dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associa-	
	tive, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità eco-	
	nomiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota	
	associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri	
	dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali	
	dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) fa-	
	cendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consen-	
	tirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con	
	facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.	

	Art. 4)	
	Volontari	
	L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.	
	Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.	
	L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	L'Associazione provvede all'assicurazione contro gli infortuni	

	e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
	Art. 5)	
	Ammissione degli Associati	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.	
	Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.	
	Art. 6)	
	Recesso ed esclusione	
	La qualifica di associato è intrasmissibile ed è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.	
	Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in cor-	

	so, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in	
	ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato	
	all'Associazione.	
	L'associato che sia venuto meno ai propri doveri derivanti dal	
	presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto	
	alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere e-	
	scluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo;	
	contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso	
	all'assemblea.	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause	
	dell'esclusione l'associato può essere riammesso.	
	Art. 6 bis)	
	Ammissione dei beneficiari delle prestazioni	
	L'ammissione alla Casa si ottiene previa presentazione, da	
	parte dell'interessato e/o di un suo parente e/o fiduciario,	
	di domanda corredata da un certificato medico che attesti lo	
	stato di salute del candidato. Il parente o il fiduciario as-	
	sumono rispetto alla Casa il ruolo di garante di ogni rappor-	
	to, relazione e obbligazione nascente tra la Casa e l'ospite.	
	Non potrà essere ammesso colui che risulti affetto da malattie	
	contagiose che mettano in reale pericolo la salute di terze	
	persone o che sia affetto da alterazioni mentali gravi, ovvero	
	che sia in condizioni tali da turbare in qualsiasi modo il	
	normale andamento della vita comunitaria.	
	Il richiedente dovrà mostrare di essere in grado di provvede-	

re, direttamente o indirettamente, al pagamento della retta relativa al posto richiesto.

Le domande di ammissione dovranno essere esaminate, di volta in volta, dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero da una equipe interna preposta alla valutazione degli ingressi, che potranno accettare la richiesta di ammissione. In casi particolari potrà richiedersi il parere del Consiglio Direttivo.

Art. 7)

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo per la revisione legale dei conti.

Art. 8)

Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

	ti;	
	e) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio	
	Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono	
	all'esclusione di un associato;	
	f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello	
	statuto;	
	g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed	
	in genere i regolamenti dell'associazione;	
	h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	i) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge	
	o dal presente Statuto.	
	B) Convocazione	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la	
	sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta	
	all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio	
	e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	
	cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia	
	fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati	
	aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,	

	dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle	
	materie da trattare, inviato ad ogni associato a mezzo di	
	strumento di comunicazione che garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima	
	dell'assemblea.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata	
	all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato	
	dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente	
	variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta	
	all'Associazione.	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto	
	almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per	
	l'assemblea.	
	C) Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno	
	12 (dodici) mesi nel libro degli associati, in regola con il	
	pagamento delle quote associative. Si considera quale data	
	d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di am-	
	missione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da al-	
	tro associato mediante speciale delega scritta, apponibile an-	
	che in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ri-	
	cevere al massimo 2 (due) deleghe.	
	Il voto si esercita in modo palese.	

	Il voto è segreto quando la delibera riguarda le persone.	
	Il voto può essere espresso anche a mezzo di posta elettronica	
	certificata con l'utilizzo della firma digitale.	
	D) Svolgimento	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Con-	
	siglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato	
	indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei conte-	
	nuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal	
	Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previ-	
	sti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi	
	l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro ver-	
	bali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al	
	fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e ga-	
	rantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno eserci-	
	zio dei propri diritti di associato; il Presidente	
	dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	
	qualità di esperti, di persone non associate al fine di con-	
	sentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole	
	esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di	
	convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati	

nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o audio/video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione, per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole

	della maggioranza dei presenti.	
	Sia in prima che in seconda convocazione, per le deliberazioni	
	riguardanti la trasformazione, la fusione, la scissione, lo	
	scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio	
	occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli	
	associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i	
	componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Art. 9)	
	Consiglio Direttivo	
	A) Funzioni	
	È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione	
	dell'Associazione.	
	È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e stra-	
	ordinaria dell'Associazione.	
	A mero titolo esemplificativo, spetta al Consiglio Direttivo:	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	- convocare l'Assemblea degli associati;	
	- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilan-	
	cio sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento	
	dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale	
	referiti o riferibili all'Associazione, fra i quali, acquista-	
	re o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinuncia-	

	re ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei	
	contributi e più in generale dei mezzi finanziari	
	dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito,	
	con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica	
	Amministrazione;	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote	
	di ingresso;	
	- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli as-	
	sociati;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, ga-	
	re, procedure selettive ad evidenza pubblica, comunque denomi-	
	nate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Tem-	
	poranee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),	
	Consorzi, contratti di Rete fra Imprese, o altre modalità si-	
	mili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compi-	
	mento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamen-	
	te demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti	
	specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di	
	atti determinati.	
	B) Composizione	

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici), determinato dall'assemblea in sede di nomina.

Il Consiglio Direttivo è integrato da due membri di diritto:

il Cappellano dell'Ente e l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Oristano.

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone fisiche associate; durano in carica 4 (quattro) esercizi, più precisamente fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e
dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario Generale.

	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più con-	
	siglieri, dovrà essere convocata, entro 15 (quindici) giorni,	
	l'assemblea che provvederà alla nomina dei sostituti, i quali	
	scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro no-	
	mina.	
	La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle	
	spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	C) Funzionamento	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da ef-	
	fettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno,	
	dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in	
	ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto	
	almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di in-	
	differibile urgenza può essere convocato con un preavviso di	
	almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter-	
	venire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di	
	Controllo, se nominato.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in	
	assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i	
	suoi componenti in carica, e i componenti dell'Organo di Con-	
	trollo, se nominato.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componen-	

	ti.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con voto palese.	
	Il voto è segreto quando la delibera riguarda le persone.	
	Le delibere sono firmate dal Presidente e dal Segretario.	
	I membri di diritto partecipano alle riunioni del Consiglio	
	Direttivo, non vengono computati nel quorum costitutivo e non	
	hanno diritto di voto.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità	
	non contestuali, ossia in audio o audio/video conferenza pur-	
	ché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel	
	verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personal-	
	mente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e tra-	
	smettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal	
	Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali	
	del Consiglio.	

	D) Doveri dell'ufficio	
	I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare	
	all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che,	
	senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecuti-	
	ve è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività	
	o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompati-	
	bili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le	
	attività istituzionali, in modo tale da recare danno	
	all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.	
	I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi	
	dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso	
	sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi	
	dall'esercitare il diritto di voto.	
	I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti	
	dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli as-	
	sociati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis,	
	2394, 2395 e 2409 del codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del co-	
	dice civile (conflitto di interessi).	
	Art. 10)	
	Presidente dell'Associazione	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei con-	
	fronti dei terzi e in giudizio.	
	È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, cu-	

	randone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il	
	lavoro.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni	
	sono svolte dal Vicepresidente nominato.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il	
	Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni me-	
	diante procura speciale per il compimento di atti determinati.	
	Art. 11)	
	Organo di Controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto op-	
	portuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico	
	o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di no-	
	mina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto	
	ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei	
	conti.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni	
	legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale, ove	
	previsto, sia stato redatto in conformità alle disposizioni di	

	legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	Assolve, qualora attribuite dall'assemblea dei soci, alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni di organismo di vigilanza.	
	I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.	
	B) Composizione	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali dei conti.	
	I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.	
	Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.	
	La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.	
	Art. 12)	
	Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono esse-	

re scelti fra revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Art. 13)

Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising (raccolta di fondi), dalla donazione originaria nonché da altre donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

L'Associazione provvede al perseguimento dei suoi scopi attraverso le rendite del patrimonio, dei lasciti, delle donazioni ed elargizioni in genere, nonché con le rette pagate dagli ospiti.

Il patrimonio si compone di:

a) un fondo di dotazione che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica, il cui ammontare non dovrà essere inferiore a quello di tempo in tempo previsto dalla normativa in materia. Il patrimonio minimo è attualmente pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni

diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque

	nerale;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.	
	Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.	
	Il servizio di cassa è svolto da un istituto Bancario.	
	La gestione ordinaria delle spese necessarie per il funzionamento quotidiano dell'attività dell'Ente è demandata al personale amministrativo dipendente dell'Ente che deve operare nell'esclusivo perseguimento degli scopi statutari e nel pieno rispetto delle direttive impartite dall'organo amministrativo.	
	Art. 14)	
	Bilancio	
	L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste,	

	riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente,	
	le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali,	
	nonché il carattere secondario e strumentale delle attività	
	diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà con-	
	to di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti	
	dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.	
	Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del	
	bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno	
	dello stesso anno.	
	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea,	
	è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a	
	cura del Consiglio Direttivo.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve	
	predisporre, e dopo l'approvazione da parte dell'assemblea de-	
	gli associati, depositare nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità pre-	
	viste dalla Legge.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve esse-	
	re pubblicato annualmente anche nel sito internet	
	dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa	
	di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi	
	o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Diret-	
	tivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli asso-	
	ciati.	
	Art.15)	

